

I CHIARIMENTI DEL FISCO/ Principio sul concordato in continuità con assuntore

Iva, nota variazione anticipata

Ok alla rettifica in diminuzione a procedura omologata

DI FRANCO RICCA

Nel concordato preventivo in continuità con assuntore, il creditore può emettere la nota di variazione in diminuzione dell'Iva, per la quota di credito falcidiata, a partire dal momento in cui diviene definitiva l'omologazione della procedura, senza dover attendere l'adempimento dell'obbligazione concordataria. In caso di fallimento dell'assuntore, inoltre, l'Iva afferente l'eventuale credito insoddisfatto non potrà essere recuperata mediante la nota di variazione, ma potrà essere chiesta a rimborso all'amministrazione finanziaria.

È quanto stabilisce il principio di diritto n. 4/2021, rilasciato dall'Agenzia delle entrate ieri, 9 febbraio 2021. La questione esaminata riguarda il momento in cui deve ritenersi verificato il presupposto l'emissione della nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del dpr 633/72, in relazione al mancato pagamento del corrispettivo a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose. In proposito, nella circolare n. 77/2000 è stato precisato che, nel caso del concordato preventivo, occorre fare riferimento non solo al decreto di omologazione del concordato, ma anche al momento in cui il debitore adempie gli obblighi assunti nel concordato stesso. L'Agenzia puntualizza ora che questo riferimento, ribadito con circolare n. 8/2017, non vale nel caso di concordato preventivo in continuità con assuntore, di cui all'art. 160, primo comma, lett. b), legge fallimentare. In questo caso, atteso che la «liberazione» del debitore originario

che si realizza per effetto della procedura non è influenzata dalle vicende inerenti l'adempimento dell'obbligo concordatario, che grava unicamente sull'assuntore, il creditore può emettere la nota di variazione in diminuzione nei confronti del debitore originario, per la quota percentuale del credito falcidiato, dal momento in cui diventa definitivo il decreto di omologa del concordato. In tale momento, infatti, si configura l'irrecuperabilità di tale quota del credito, giacché il creditore non può promuovere istanza di fallimento del debitore originario qualora l'assuntore non faccia fronte all'obbligazione concordataria.

Inoltre, considerata la posizione di soggetto terzo rispetto al debitore originario che l'assuntore viene ad assumere, questi, anche se inadempiente o fallito, non può essere destinatario delle note di variazione ai fini Iva, sia in relazione agli importi falcidiati dal concordato, destinate al debitore originario, sia per quelli riferibili al debito concordatario che l'assuntore si è impegnato a corrispondere, oggetto di possibile insinuazione fallimentare da parte del creditore. Di conseguenza, l'Iva relativa al debito concordatario non corrisposto dall'assuntore fallito non è recuperabile mediante la procedura delle note di variazione in diminuzione, ma può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 1, del dpr 633/72 entro il termine di due anni dalla data in cui diviene definitivo il piano di riparto dell'attivo del fallimento o, in mancanza di piano di riparto, dalla data di chiusura della procedura fallimentare del

—@Riproduzione riservata— ■

